



# COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 05.05.2022

COPIA

**Oggetto: Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2022-2025**

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di maggio, nella sede comunale, alle ore 18:30, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Seconda Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	PICCIAU GIUSEPPE	P
ARGIOLAS ANTONIO	A	PILI ALBERTO	P
ARGIOLAS FRANCESCO	P	PISU FABIO	A
COLLU VALENTINA	P	PITZIANI SILVIA	A
CRISPONI ANNETTA	P	PORCU FEDERICO	P
LEDDA IGNAZIA	P	SECHI ROSALIA SIMONA GIO'	P
MANCA ANTONIO	A	SERRA FRANCESCO	A
MELONI MAURIZIO	P	SERRAU MARIO ALBERTO	P
MELONI VALENTINA	A	LOI ANTONIO	P
MURA MICHELA	P	ARGIOLAS GIULIA	A
PETRONIO LAURA	P		

Totale Presenti: 14

Totali Assenti: 7

Il Vicepresidente PORCU FEDERICO, assume la presidenza.

Partecipa il Vicesegretario Comunale LICHERI SANDRA.

Risultano presenti gli assessori: ANNIS ILARIA, TACCORI MATTEO, ARGIOLAS ROBERTA.

Il Vicepresidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi da 639 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anno solare;
- l'art. 1 comma 780 della Legge 27 dicembre 2019 n.160, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina IMU e della TASI, fermo restando quelle riferite alla TARI;
- l'art. 1 della legge n.147/2013 dispone al comma 654 che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- a norma dell'art.1, comma 683 della legge n.147/2013 *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 ha assegnato all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);*
  - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
  - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*;
- con la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 ARERA, ha definito i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021", ed in particolare l'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;
- con la Delibera 363 del 03/08/2021, l'Autorità ARERA ha aggiornato la metodologia di approvazione del PEF TARI per il secondo periodo regolatorio, che disciplina il quadriennio 2022-2025, introducendo il nuovo metodo tariffario rifiuti (c.d. MTR-2), introdu-

cendo rilevanti novità quali:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano

Rilevato che nell'art. 7 della Delibera 363/2021 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri/coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;
- Arera: salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;

Considerato che con la Determinazione n. 02/DRIF/2021 ARERA ha approvato gli schemi tipo costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'Autorità per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Atteso che l'art. 1.1 dell'MTR-2, allegato "A" alla delibera 363/2021, definisce l'ETC come l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Rilevato che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

Preso atto che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

Tenuto conto che nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Sestu non è presente e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito (EGATO), previsto ai sensi del D.L. 1308/2011 n. 138, convertito dalla Legge n. 148 del 14/09/2011 e che in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla Deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-legge 30.12.2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25.02.2022 n. 15 (c.d. decreto "Milleproroghe") a tenore del quale

a partire dall'anno 2022 il Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, le tariffe e i regolamenti Tari devono essere approvati entro il 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che il Piano Economico Finanziario 2022-2025 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Sestu e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione agli atti, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025 e adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

Vista l'allegata "Relazione di validazione PEF 2022-2025 del Comune di Sestu", sottoscritta in data 12/04/2022 dal Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi tecnologici e dalla Responsabile del Settore Servizi finanziari e tributi;

Ritenuto per quanto sopra di approvare il piano economico finanziario 2022-2025 per la determinazione della TARI del servizio di gestione dei rifiuti urbani e i relativi allegati:

- Allegato 1 – Schema di PEF 2022-2025
- Allegato 2 - Relazione di accompagnamento
- Allegato 3 - Dichiarazione di Veridicità
- Documentazione trasmessa dal gestore del servizio di igiene urbana (tool di calcolo, relazione e dichiarazione di veridicità)

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti:

- sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- il parere favorevole espresso dal collegio di revisione con verbale n. 06 del 20/04/2022;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella seduta del 19/04/2022;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Illustra l'argomento l'assessore Matteo Taccori;

Non essendoci interventi e dichiarazioni di voto il Vice presidente del Consiglio, Federico Porcu, pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto ed il Consiglio comunale con la seguente votazione palese, espressa per appello nominale, presenti n. **13**, voti favorevoli n. **10** (Secci Mari Paola, Argiolas Francesco, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura, Pili Alberto, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto), Astenuti n. **03** (Crisponi Annetta, Mura Michela, Picciau Giuseppe)

## DELIBERA

- 1) per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, di approvare il Piano Economico Finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2022-2025, secondo i criteri previsti dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (Mtr-2), e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 2) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del Piano Economico Finanziario, la Relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità predisposte secondo lo schema di cui agli allegati 2, 3 e 4 della Determina n. 2/2021-DRIF;
- 3) di provvedere alla successiva formulazione e trasmissione al Servizio Finanziario, delle richieste di variazione del DUP e del Bilancio di Previsione 2022/2024, necessarie ad adeguare le previsioni degli stessi al Piano Economico Finanziario oggetto di approvazione;

Successivamente

presenti n. **14**, voti favorevoli n. **10** (Secci Mari Paola, Argiolas Francesco, Ledda Ignazia, Loi Antonio, Meloni Maurizio, Petronio Laura, Pili Alberto, Porcu Federico, Sechi Rosalia Simona e Serrau Mario Alberto), astenuti n. **04** (Crisponi Annetta, Collu Valentina, Mura Michela, Picciau Giuseppe)

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 12/04/2022

IL RESPONSABILE  
F.TO TOMMASO BOSCU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 13/04/2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE  
F.TO FEDERICO PORCU

IL VICESEGRETARIA COMUNALE  
F.TO SANDRA LICHERI

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/05/2022 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **12/05/2022** al **27/05/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 12/05/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 27/05/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.05.2022